



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 giugno 2019
(OR. en)

6051/19
ADD 9

Fascicolo interistituzionale:
2018/0356 (NLE)

WTO 44
SERVICES 14
COASI 19

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del
Vietnam

NORME SPECIFICHE PER IL VIETNAM
SULLE IMPRESE PUBBLICHE,
SULLE IMPRESE CUI SIANO RICONOSCIUTI DIRITTI O PRIVILEGI SPECIALI
E SUI MONOPOLI DESIGNATI

1. Il capo 11 (Imprese pubbliche, imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e monopoli designati) non si applica all'adozione, all'applicazione o all'attuazione dei processi di privatizzazione, azionarizzazione, ristrutturazione o cessione di attività di proprietà del governo del Vietnam o da esso controllate.
2. Il capo 11 (Imprese pubbliche, imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e monopoli designati) non si applica alle misure adottate dal governo del Vietnam al fine di garantire la stabilità economica del Vietnam. A tal fine, il governo del Vietnam può imporre o ordinare a un'impresa pubblica o a un monopolio designato di effettuare vendite o acquisti a prezzi regolamentati, in quantità o a condizioni diverse da quelle che tale impresa o monopolio designato avrebbe potuto stabilire in base a considerazioni di tipo commerciale, fatte salve le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le proprie misure governative.

3. Il capo 11 (Imprese pubbliche, imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e monopoli designati) non si applica alle misure adottate dal governo del Vietnam in relazione a questioni legate allo sviluppo in Vietnam, ad esempio in materia di sicurezza o assicurazione del reddito, previdenza sociale, protezione sociale, sviluppo e edilizia sociali, riduzione della povertà, istruzione pubblica, formazione pubblica, salute pubblica e assistenza all'infanzia, promozione del benessere e dell'occupazione delle minoranze etniche e delle persone che abitano in zone svantaggiate, a condizione che le attività intraprese per attuare tali misure non eludano il disposto dell'articolo 11.4 (Non discriminazione e considerazioni commerciali) per quanto concerne le attività commerciali delle imprese e dei soggetti di cui all'articolo 11.1 (Definizioni).

4. L'articolo 11.4 (Non discriminazione e considerazioni commerciali) non si applica all'acquisto, da parte di un'impresa pubblica o di un monopolio designato, di beni o servizi da piccole e medie imprese vietnamite, quali definite dalle disposizioni legislative e regolamentari del Vietnam, qualora tale acquisto sia effettuato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne o a una misura governativa.

5. Gli articoli 11.4 (Non discriminazione e considerazioni commerciali) e 11.6 (Trasparenza) non si applicano alle imprese indicate di seguito, alle loro società controllate e ai loro successori nell'esercizio del medesimo mandato pubblico, unicamente nei casi in cui svolgano le attività descritte di seguito.

5.1. Viet Nam Oil and Gas Group (PETROVIETNAM)

Attività: prospezione, esplorazione e sfruttamento di petrolio e gas e operazioni di volo per lo svolgimento di attività nel settore degli idrocarburi.

5.2. Viet Nam Electricity (EVN) e qualunque impresa

Attività: generazione di energia idroelettrica e nucleare e degli impianti di produzione di elettricità connessi alla sicurezza; trasmissione; distribuzione di qualunque tipo di elettricità, energia e alternative o sostituti dell'elettricità.

5.3. Viet Nam National Coal – Minerals Holding Corporation Limited (Vinacomin)

Attività: vendita di carbone e minerali, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Vietnam.

5.4. State Capital Investment Corporation (SCIC)¹

Attività: gestione patrimoniale, investimenti e attività correlate, mediante l'uso degli attivi finanziari del governo del Vietnam.

5.5. Debt and Asset Trading Corporation (DATC)

Attività connesse alla ristrutturazione dei debiti a norma di una disposizione legislativa o regolamentare o di una misura governativa, entro i limiti dell'esercizio di un mandato pubblico o del raggiungimento di un fine pubblico.

¹ Si precisa che la presente disposizione non comprende gli investimenti di portafoglio della SCIC. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la SCIC si adopera per aderire al Forum internazionale dei fondi sovrani o a ratificare i principi e le pratiche generalmente accettati (i "principi di Santiago") emanati nell'ottobre 2008 dal gruppo di lavoro internazionale sui fondi sovrani o eventuali altri principi e pratiche concordati dalle parti.

5.6. Airport Corporation of Viet Nam

Attività: servizi di assistenza a terra.

5.7. Imprese pubbliche nei settori della stampa, dell'editoria, della comunicazione di massa e dei servizi audiovisivi

Attività: qualunque attività nei settori della stampa, dell'editoria e della comunicazione di massa; vendita e acquisto di produzioni audiovisive e servizi di distribuzione.

ELENCO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Parte A

Indicazioni geografiche (IG) dell'Unione
di cui al capo 12, sezione B, sottosezione 3

N. IG	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
	Paese di origine: Austria		
1	Steirisches Kürbiskernöl	Oli e grassi di origine animale	Olio di semi di zucca
2	Tiroler Speck	Carni fresche, congelate e trasformate	Bacon
3	Inländerrum	Bevande spiritose	Bevande spiritose
4	Jägertee/Jagertee/Jagatee	Bevande spiritose	Bevande spiritose

N. IG	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
Paese di origine: Cipro			
5	Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania	Bevande spiritose	Bevande spiritose
6	Κουμανδάρια/Commandaria	Vini	Vini
Paese di origine: Cechia			
7	České pivo	Birra	Birra
8	Českobudějovické pivo	Birra	Birra
9	Žatecký chmel	Luppoli	Luppoli
Paese di origine: Germania			
10	Bayerisches Bier	Birra	Birra
11	Lübecker Marzipan	Dolciumi e prodotti da forno	Marzapane
12	Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste	Carni fresche, congelate e trasformate	Salsiccia
13	Münchener Bier	Birra	Birra
14	Schwarzwälder Schinken	Carni fresche, congelate e trasformate	Prosciutto
Paese di origine: Germania, Austria, Belgio (Comunità germanofona)			
15	Korn/Kornbrand	Bevande spiritose	Bevande spiritose

N. IG	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
Paese di origine: Germania			
16	Franken	Vini	Vini
17	Mittelrhein	Vini	Vini
18	Mosel	Vini	Vini
19	Rheingau	Vini	Vini
20	Rheinhessen	Vini	Vini
Paese di origine: Danimarca			
21	Danablu	Formaggi	Formaggi
Paese di origine: Spagna			
22	Antequera	Oli e grassi di origine animale	Olio d'oliva
23	Azafrán de la Mancha	Spezie	Zafferano
24	Baena	Oli e grassi di origine animale	Olio d'oliva
25	Cítricos Valencianos; Cítricos Valencians ¹	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Arance, mandarini e limoni

¹ Le denominazioni della varietà contenenti o costituite da "Valencia" possono continuare ad essere utilizzate sul prodotto simile, purché il consumatore non sia indotto in errore circa la natura di tale menzione o l'esatta origine del prodotto.

N. IG	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
26	Jabugo	Carni stagionate	Prosciutto
27	Jamón de Teruel/Paleta de Teruel	Carni stagionate	Prosciutto
28	Jijona	Dolciumi e prodotti da forno	Torrone
29	Priego de Córdoba	Oli e grassi di origine animale	Olio d'oliva
30	Queso Manchego	Formaggi	Formaggi
31	Sierra de Segura	Oli e grassi di origine animale	Olio d'oliva
32	Sierra Mágina	Oli e grassi di origine animale	Olio d'oliva
33	Turrón de Alicante	Dolciumi e prodotti da forno	Torrone
34	Brandy de Jerez	Bevande spiritose	Bevande spiritose
35	Pacharán navarro	Bevande spiritose	Bevande spiritose
36	Alicante	Vini	Vini
37	Bierzo	Vini	Vini
38	Cataluña	Vini	Vini
39	Cava	Vini	Vini

N. IG	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
40	Empordà	Vini	Vini
41	Jerez-Xérès-Sherry	Vini	Vini
42	Jumilla	Vini	Vini
43	La Mancha	Vini	Vini
44	Málaga	Vini	Vini
45	Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda	Vini	Vini
46	Navarra	Vini	Vini
47	Penedès	Vini	Vini
48	Priorat	Vini	Vini
49	Rías Baixas	Vini	Vini
50	Ribera del Duero	Vini	Vini
51	Rioja	Vini	Vini
52	Rueda	Vini	Vini
53	Somontano	Vini	Vini
54	Toro	Vini	Vini
55	Valdepeñas	Vini	Vini
56	Valencia	Vini	Vini

N. IG	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
	Paese di origine: Finlandia		
57	Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland	Bevande spiritose	Bevande spiritose
	Paese di origine: Francia		
58	Brie ¹ de Meaux	Formaggi	Formaggi
59	Camembert ² de Normandie	Formaggi	Formaggi
60	Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)	Carni fresche, congelate e trasformate	Prodotti trasformati a base di carne d'anatra
61	Comté	Formaggi	Formaggi
62	Emmental ³ de Savoie	Formaggi	Formaggi
63	Jambon de Bayonne	Carni stagionate	Prosciutto
64	Pruneaux d'Agen; Pruneaux d'Agen mi-cuits	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Prugne

¹ Non è richiesta la tutela del termine "brie".

² Non è richiesta la tutela del termine "camembert".

³ Non è richiesta la tutela del termine "emmental".

N. IG	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
65	Reblochon; Reblochon de Savoie	Formaggi	Formaggi
66	Roquefort	Formaggi	Formaggi
67	Armagnac	Bevande spiritose	Bevande spiritose
68	Calvados	Bevande spiritose	Bevande spiritose
69	Cognac; Eau-de-vie de Cognac; Eau-de-vie des Charentes	Bevande spiritose	Bevande spiritose
70	Alsace/Vin d'Alsace	Vini	Vini
71	Anjou	Vini	Vini
72	Beaujolais	Vini	Vini
73	Bordeaux	Vini	Vini
74	Bourgogne	Vini	Vini
75	Chablis	Vini	Vini
76	Champagne	Vini	Vini
77	Châteauneuf-du-Pape	Vini	Vini
78	Languedoc	Vini	Vini
79	Côtes de Provence	Vini	Vini

N. IG	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
80	Côtes du Rhône	Vini	Vini
81	Côtes du Roussillon	Vini	Vini
82	Graves	Vini	Vini
83	Bergerac	Vini	Vini
84	Haut-Médoc	Vini	Vini
85	Margaux	Vini	Vini
86	Médoc	Vini	Vini
87	Pomerol	Vini	Vini
88	Pays d'Oc	Vini	Vini
89	Saint-Emilion	Vini	Vini
90	Sauternes	Vini	Vini
91	Touraine	Vini	Vini
92	Ventoux	Vini	Vini
93	Val de Loire	Vini	Vini

N. IG	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
Paese di origine: Grecia			
94	Ελιά Καλαμάτας ¹ (trascrizione in caratteri latini: Elia Kalamatas)	Olive da tavola e trasformate	Olive da tavola
95	Κασέρι (trascrizione in caratteri latini: Kasseri)	Formaggi	Formaggi
96	Φέτα (trascrizione in caratteri latini: Feta)	Formaggi	Formaggi
97	Καλαμάτα (trascrizione in caratteri latini: Kalamata)	Oli e grassi di origine animale	Olio d'oliva
98	Μαστίχα Χίου (trascrizione in caratteri latini: Masticha Chiou)	Gomme e resine naturali	Gomma naturale e gomma da masticare
99	Σητεία Λασιθίου Κρήτης (trascrizione in caratteri latini: Sitia Lasithiou Kritis)	Oli e grassi di origine animale	Olio d'oliva
Paese di origine: Grecia, Cipro			
100	Ούζο (trascrizione in caratteri latini: Ouzo)	Bevande spiritose	Bevande spiritose

¹ Le denominazioni della varietà "Kalamata" possono continuare ad essere utilizzate sul prodotto simile, purché il consumatore non sia indotto in errore circa la natura di tale menzione o l'esatta origine del prodotto.

N. IG	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
Paese di origine: Grecia			
101	Νεμέα (trascrizione in caratteri latini: Nemea)	Vini	Vini
102	Ρετσίνα Αττικής (trascrizione in caratteri latini: Retsina Attikis)	Vini	Vini
103	Πελοποννησιακός (trascrizione in caratteri latini: Peloponnesiakos)	Vini	Vini
104	Σάμος (trascrizione in caratteri latini: Samos)	Vini	Vini
Paese di origine: Croazia			
105	Dingač	Vini	Vini
Paese di origine: Ungheria			
106	Pálinka	Bevande spiritose	Bevande spiritose
107	Törkölypálinka	Bevande spiritose	Bevande spiritose
108	Tokaj/Tokaji	Vini	Vini
Paese di origine: Irlanda			
109	Irish Cream	Bevande spiritose	Bevande spiritose
110	Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky	Bevande spiritose	Bevande spiritose

N. IG	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
	Paese di origine: Italia		
111	Aceto Balsamico di Modena	Aceti	Aceti
112	Asiago	Formaggi	Formaggi
113	Bresaola della Valtellina	Carni fresche, congelate e trasformate	Carni bovine essiccate e salate
114	Fontina	Formaggi	Formaggi
115	Gorgonzola	Formaggi	Formaggi
116	Grana Padano	Formaggi	Formaggi
117	Kiwi Latina	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Kiwi
118	Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Mela
119	Mortadella Bologna	Carni fresche, congelate e trasformate	Mortadella

N. IG	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
120	Mozzarella ¹ di Bufala Campana	Formaggi	Formaggi
121	Parmigiano Reggiano ²	Formaggi	Formaggi
122	Pecorino ³ Romano	Formaggi	Formaggi
123	Prosciutto di Parma	Carni stagionate	Prosciutto
124	Prosciutto di San Daniele	Carni stagionate	Prosciutto
125	Prosciutto Toscano	Carni stagionate	Prosciutto
126	Provolone ⁴ Valpadana	Formaggi	Formaggi
127	Taleggio	Formaggi	Formaggi
128	Grappa	Bevande spiritose	Bevande spiritose
129	Acqui/Brachetto d'Acqui	Vini	Vini

¹ Non è richiesta la tutela del termine "mozzarella".

² Le disposizioni di cui al capo 12, sezione B, sottosezione 3 non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualunque persona di utilizzare o registrare in Vietnam un marchio contenente il termine "parmesan" o da esso costituito. Ciò non si applica in relazione agli usi che possano indurre in errore il pubblico quanto all'origine geografica del prodotto.

³ Non è richiesta la tutela del termine "pecorino".

⁴ Non è richiesta la tutela del termine "provolone".

N. IG	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
130	Asti	Vini	Vini
131	Barbaresco	Vini	Vini
132	Bardolino Superiore	Vini	Vini
133	Barolo	Vini	Vini
134	Brunello di Montalcino	Vini	Vini
135	Chianti	Vini	Vini
136	Conegliano Valdobbiadene - Prosecco	Vini	Vini
137	Prosecco	Vini	Vini
138	Dolcetto d'Alba	Vini	Vini
139	Franciacorta	Vini	Vini
140	Lambrusco di Sorbara	Vini	Vini
141	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	Vini	Vini
142	Marsala	Vini	Vini
143	Montepulciano d'Abruzzo	Vini	Vini
144	Sicilia	Vini	Vini
145	Soave	Vini	Vini
146	Toscana/Toscano	Vini	Vini
147	Veneto	Vini	Vini
148	Vino Nobile di Montepulciano	Vini	Vini

N. IG	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
	Paese di origine: Lituania		
149	Originali lietuviška degtinė /Original Lithuanian vodka	Bevande spiritose	Bevande spiritose
	Paese di origine: Paesi Bassi		
150	Gouda ¹ Holland	Formaggi	Formaggi
	Paese di origine: Belgio, Paesi Bassi, Francia, Germania		
151	Genièvre/Jenever/Genever	Bevande spiritose	Bevande spiritose
	Paese di origine: Polonia		
152	Polish Cherry	Bevande spiritose	Bevande spiritose
153	Polska Wódka/Polish vodka	Bevande spiritose	Bevande spiritose
154	Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass	Bevande spiritose	Bevande spiritose

¹ Non è richiesta la tutela del termine "gouda".

N. IG	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
Paese di origine: Portogallo			
155	Pêra Rocha do Oeste	Frutta	Pera
156	Queijo S. Jorge	Formaggi	Formaggi
157	Alentejo	Vini	Vini
158	Dão	Vini	Vini
159	Douro	Vini	Vini
160	Madeira	Vini	Vini
161	Porto/Port/Oporto	Vini	Vini
162	Vinho Verde	Vini	Vini
Paese di origine: Romania			
163	Cotnari	Vini	Vini
164	Dealu Mare	Vini	Vini
165	Murfatlar	Vini	Vini
Paese di origine: Svezia			
166	Svensk Vodka/Swedish Vodka	Bevande spiritose	Bevande spiritose
Paese di origine: Slovacchia			
167	Vinohradnícka oblasť Tokaj	Vini	Vini
Paese di origine: Regno Unito			
168	Scottish Farmed Salmon	Pesce	Salmone
169	Scotch Whisky	Bevande spiritose	Bevande spiritose

Parte B

Indicazioni geografiche (IG) del Vietnam
di cui al capo 12, sezione B, sottosezione 3

N. IG	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
1	Phú Quốc	Pesci, molluschi e crostacei freschi e prodotti derivati	Estratto di pesce
2	Mộc Châu	Spezie	Tè
3	Buôn Ma Thuật	Spezie	Chicchi di caffè
4	Đoan Hùng	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Pomelo
5	Bình Thuận	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Frutto del dragone
6	Lạng Sơn	Spezie	Anice stellato
7	Thanh Hà	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Litchi
8	Phan Thiết	Pesci, molluschi e crostacei freschi e prodotti derivati	Estratto di pesce

N. IG	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
9	Hải Hậu	Cereali	Riso
10	Vinh	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Arance
11	Tân Cương	Spezie	Tè
12	Hồng Dân	Cereali	Riso
13	Lục Ngạn	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Litchi
14	Hòa Lộc	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Mango
15	Đại Hoàng	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Banane
16	Văn Yên	Spezie	Corteccia di cannella
17	Hậu Lộc	Pesci, molluschi e crostacei freschi e prodotti derivati	Pasta di gamberetti
18	Bắc Kạn	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Cachi senza semi
19	Phúc Trạch	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Pomelo
20	Bảy Núi	Cereali	Riso

N. IG	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
21	Trùng Khánh	Frutta a guscio	Castagne e marroni
22	Bà Đen	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Mela cannella
23	Nga Sơn		Carici secchi
24	Trà My	Spezie	Corteccia di cannella
25	Ninh Thuận	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Uva
26	Tân Triều	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Pomelo
27	Bảo Lâm	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Cachi senza semi
28	Bắc Kạn	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Mandarini
29	Yên Châu	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Mango
30	Mèo Vạc	Miele	Miele di menta piperita
31	Bình Minh	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Pomelo

N. IG	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
32	Hà Long	Pesci, molluschi e crostacei freschi e prodotti derivati	Seppia tritata alla griglia
33	Bạc Liêu	Spezie	Sale marino
34	Luận Văn	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Pomelo
35	Yên Tử	Fiori e piante ornamentali	Boccioli di albicocco gialli
36	Quảng Ninh	Pesci, molluschi e crostacei freschi e prodotti derivati	Vongole
37	Điện Biên	Cereali	Riso
38	Vĩnh Kim	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Melastelle
39	Cao Phong	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Arance

CLASSI DI PRODOTTO

1. Per "carni fresche, congelate e trasformate" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 2 e nelle voci 16.01 o 16.02 del sistema armonizzato.
2. Per "carni stagionate" si intendono i prodotti a base di carne ottenuti mediante salatura a secco che rientrano nel capitolo 2 e nelle voci 16.01 o 16.02 del sistema armonizzato.
3. Per "luppoli" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 12.10 del sistema armonizzato.
4. Per "prodotti ittici freschi, congelati e trasformati" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 3 e nelle voci 16.03, 16.04 o 16.05 del sistema armonizzato.
5. Per "burro" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 04.05 del sistema armonizzato.
6. Per "formaggi" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 04.06 del sistema armonizzato.

7. Per "prodotti orticoli freschi e trasformati" si intendono i prodotti contenenti vegetali che rientrano nei capitoli 7 e 20 del sistema armonizzato.
8. Per "frutta e frutta a guscio fresche e trasformate" si intendono i prodotti contenenti frutta che rientrano nei capitoli 8 e 20 del sistema armonizzato.
9. Per "spezie" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 9 del sistema armonizzato.
10. Per "cereali" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 10 del sistema armonizzato.
11. Per "prodotti della macinazione" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 11 del sistema armonizzato.
12. Per "semi oleosi" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 12 del sistema armonizzato.
13. Per "bevande a base di estratti vegetali" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 13.02 del sistema armonizzato.
14. Per "oli e grassi di origine animale" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 15 del sistema armonizzato.

15. Per "dolciumi e prodotti da forno" si intendono i prodotti che rientrano nelle voci 17.04, 18.06, 19.04 o 19.05 del sistema armonizzato.
16. Per "paste" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 19.02 del sistema armonizzato.
17. Per "olive da tavola e trasformate" si intendono i prodotti che rientrano nelle voci 20.01 o 20.05 del sistema armonizzato.
18. Per "pasta di senape" si intendono i prodotti che rientrano nella sottovoce 2103.30 del sistema armonizzato.
19. Per "birra" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 22.03 del sistema armonizzato.
20. Per "aceti" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 22.09 del sistema armonizzato.
21. Per "oli essenziali" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 33.01 del sistema armonizzato.
22. Per "bevande spiritose" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 22.08 del sistema armonizzato.

23. Per "vini" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 22.04 del sistema armonizzato.
 24. Per "pesci, molluschi e crostacei freschi e prodotti derivati" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 3 del sistema armonizzato.
 25. Per "gomme e resine naturali" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 13.01 del sistema armonizzato.
 26. Per "miele" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 04.09 del sistema armonizzato.
 27. Per "fiori e piante ornamentali" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 6 del sistema armonizzato.
-

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Disposizioni generali

1. Ai fini del capo 15 (Risoluzione delle controversie) e del presente regolamento di procedura (di seguito "regolamento") si intende per:
 - a) "consulente": una persona incaricata da una delle parti di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;
 - b) "collegio arbitrale": un collegio costituito a norma dell'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale);
 - c) "arbitro": un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale);

- d) "assistente": una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
- e) "parte attrice": la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 15.5 (Avvio del procedimento arbitrale);
- f) "giorno": un giorno di calendario;
- g) "parte convenuta": la parte accusata di una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15.2 (Ambito di applicazione);
- h) "procedimento": salvo diversamente indicato, un procedimento di risoluzione di una controversia di un collegio arbitrale a norma del capo 15 (Risoluzione delle controversie); e
- i) "rappresentante di una parte": un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un'amministrazione pubblica, un'agenzia governativa o qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta quest'ultima ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo.

2. Salvo diversamente concordato, la parte convenuta provvede all'organizzazione logistica delle udienze. Le spese di organizzazione, compresi il compenso e le spese degli arbitri, sono ripartite tra le parti.

Notifiche

3. Ciascuna parte e il collegio arbitrale trasmettono qualunque richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per e-mail all'altra parte e, per quanto riguarda le comunicazioni scritte e le richieste nell'ambito dell'arbitrato, a ciascuno degli arbitri. Il collegio arbitrale trasmette i documenti alle parti anche per e-mail. Salvo prova contraria, un messaggio inviato per e-mail si considera ricevuto nel giorno dell'invio. Qualora uno dei documenti giustificativi superi i 10 megabyte, questo è fornito in un formato elettronico diverso all'altra parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri, entro due giorni dalla data di invio della e-mail.
4. Una copia dei documenti inviati a norma del punto 3 del presente regolamento è trasmessa il giorno dell'invio dell'e-mail all'altra parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri, mediante fax, raccomandata, corriere, a mano con rilascio di ricevuta o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio.

5. Tutte le notifiche sono trasmesse rispettivamente al ministero dell'Industria e del commercio del Vietnam e alla direzione generale del Commercio della Commissione dell'Unione.
6. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi ai procedimenti del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
7. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un sabato, una domenica o un giorno festivo ufficiale del Vietnam o dell'Unione, si presume che il documento sia pervenuto in tempo utile se presentato entro il giorno lavorativo successivo.

Avvio del procedimento arbitrale

8. Qualora, a norma dell'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e dei punti 22, 23 e 49 del presente regolamento, un arbitro venga designato per estrazione a sorte, quest'ultima è effettuata alla data e nel luogo stabilito dalla parte attrice, che devono essere comunicati tempestivamente alla parte convenuta. Se lo ritiene opportuno, la parte convenuta può assistere all'estrazione a sorte. Quest'ultima è comunque effettuata con la parte o le parti presenti.

9. Qualora, a norma dell'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e dei punti 22, 23 e 49 del presente regolamento, un arbitro venga designato per estrazione a sorte e vi siano due presidenti del comitato per il commercio, il sorteggio è effettuato da entrambi i presidenti, o dai loro delegati, o da un solo presidente nei casi in cui l'altro presidente o il suo delegato non accetti di partecipare all'estrazione a sorte.
10. Le parti notificano la nomina agli arbitri designati.
11. Un arbitro nominato secondo la procedura di cui all'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale) conferma al comitato per il commercio la propria disponibilità a esercitare le funzioni di arbitro entro cinque giorni dalla data di comunicazione della nomina.
12. Il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri vengono stabiliti secondo le norme dell'OMC. Il compenso per l'assistente di ciascun arbitro non supera il 50% del compenso dell'arbitro stesso.
13. Le parti devono notificare al collegio arbitrale il mandato concordato di cui all'articolo 15.6 (Mandato del collegio arbitrale) entro tre giorni dal raggiungimento del loro accordo.

Comunicazioni scritte

14. La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto le comunicazioni scritte della parte attrice.

Funzionamento dei collegi arbitrali

15. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni del medesimo. Il collegio arbitrale può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
16. Salvo altrimenti disposto al capo 15 (Risoluzione delle controversie), il collegio arbitrale può svolgere la propria attività mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.
17. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.

18. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dal capo 15 (Risoluzione delle controversie) né dagli allegati 15-A (Regolamento di procedura), 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e 15-C (Meccanismo di mediazione), il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.
19. Qualora riscontri la necessità di modificare uno dei termini del procedimento arbitrale diverso dai termini stabiliti nel capo 15 (Risoluzione delle controversie) o di introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, il collegio arbitrale informa per iscritto le parti circa le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario.

Sostituzione

20. Qualora un arbitro non sia in grado di partecipare a un procedimento arbitrale, vi rinunci o debba essere sostituito per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori), viene designato un sostituto in conformità all'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e ai punti da 8 a 11 del presente regolamento.

21. Qualora una parte ritenga che un arbitro non si conformi alle prescrizioni di cui all'allegato 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e che per questa ragione debba essere sostituito, tale parte è tenuta a informarne l'altra parte entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione sostanziale dell'allegato 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) da parte dell'arbitro.

22. Qualora una parte ritenga che un arbitro, diverso dal presidente, non si conformi alle prescrizioni di cui all'allegato 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e che per questa ragione debba essere sostituito, le parti si consultano e, in caso di comune accordo, designano un nuovo arbitro conformemente all'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e ai punti da 8 a 11 del presente regolamento.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna parte può chiedere che tale questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se, a seguito di tale richiesta, il presidente constata che un arbitro non si conforma alle prescrizioni di cui all'allegato 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e che per questa ragione deve essere sostituito, il nuovo arbitro è designato conformemente all'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e ai punti da 8 a 11 del presente regolamento.

23. Qualora una parte ritenga che il presidente del collegio arbitrale non si conformi alle prescrizioni di cui all'allegato 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e per questa ragione debba essere sostituito, le parti si consultano e, in caso di comune accordo, designano un nuovo presidente conformemente all'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e ai punti da 8 a 11 del presente regolamento.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, una parte può chiedere che la questione venga sottoposta a una delle altre persone rimanenti che figurano nel sottoelenco di presidenti istituito a norma dell'articolo 15.23 (Elenco degli arbitri), paragrafo 1, lettera c). Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato per il commercio o dal suo delegato. La decisione di tale persona circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Qualora tale persona decida che il presidente in questione non si conforma alle prescrizioni di cui all'allegato 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e per questa ragione deve essere sostituito, essa designa un nuovo presidente estraendolo a sorte tra i nominativi delle altre persone rimanenti che figurano nel sottoelenco di presidenti istituito a norma dell'articolo 15.23 (Elenco degli arbitri), paragrafo 1, lettera c). La designazione del nuovo arbitro è completata entro cinque giorni dal momento in cui è stata comunicata la data della decisione di cui al presente punto.

24. I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo durante il quale sono espletate le procedure di cui ai punti da 21 a 23.

Udienze

25. Consultate le parti e gli arbitri, il presidente del collegio arbitrale fissa la data e l'ora dell'udienza. Il presidente conferma per iscritto alle parti la data e l'ora dell'udienza. Tali informazioni vengono inoltre rese accessibili al pubblico dalla parte incaricata dell'organizzazione logistica del procedimento, a meno che l'udienza non si svolga a porte chiuse. Salvo disaccordo di una parte, il collegio arbitrale può decidere di non convocare un'udienza.
26. Il collegio arbitrale può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti.
27. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle udienze.
28. Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le seguenti persone possono assistere all'udienza:
 - a) i rappresentanti delle parti;
 - b) i consulenti delle parti;
 - c) gli esperti;

- d) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; e
 - e) gli assistenti degli arbitri.
29. Solo i rappresentanti e i consulenti delle parti e gli esperti possono rivolgersi al collegio arbitrale.
30. Al più tardi cinque giorni prima della data dell'udienza, ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale l'elenco dei nominativi delle persone che interverranno oralmente nel corso dell'udienza per conto di tale parte e degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all'udienza.
31. Il collegio arbitrale conduce l'udienza secondo l'ordine descritto di seguito, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta:

Argomentazione

- a) argomentazione della parte attrice;
- b) argomentazione della parte convenuta.

Contestazioni

- a) replica della parte attrice;
 - b) controreplica della parte convenuta.
32. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti o agli esperti in qualsiasi momento dell'udienza.
33. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna udienza, che è redatto e trasmesso quanto prima alle parti. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto.
34. Entro 10 giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

Domande scritte

35. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna parte riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.

36. Ciascuna parte trasmette all'altra una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna delle parti viene data la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra parte entro cinque giorni dalla data del loro ricevimento.

Riservatezza

37. Ciascuna parte e i rispettivi consulenti considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. Qualora una parte trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra parte, entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, dalla data delle comunicazioni, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nella comunicazione che possa essere reso pubblico, unitamente ad una spiegazione del motivo per cui le informazioni non divulgate sono riservate. Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce a una parte di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte essa non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima. Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. Le parti e i loro consulenti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.

Contatti unilaterali

38. Il collegio arbitrale non si incontra né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.
39. Nessun arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri.

Comunicazioni *amicus curiae*

40. Salvo diverso accordo tra le parti entro tre giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio di una parte, indipendenti dai governi delle parti, purché vengano presentate entro 10 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, siano concise, non più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia e riguardino direttamente una questione di fatto o di diritto esaminata dal collegio arbitrale.

41. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, compresi la sua cittadinanza o il suo luogo di stabilimento, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, gli obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. La comunicazione è redatta nelle lingue scelte dalle parti in conformità ai punti 44 e 45 del presente regolamento.

42. Nel proprio lodo il collegio arbitrale elenca tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi ai punti 40 e 41 del presente regolamento. Il collegio arbitrale non è tenuto a esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni sono trasmesse alle parti affinché possano formulare osservazioni. Le osservazioni delle parti sono trasmesse entro 10 giorni ed il collegio arbitrale ne tiene conto.

Casi urgenti

43. Nei casi urgenti di cui al capo 15 (Risoluzione delle controversie) il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini fissati nel presente regolamento e comunica tali adeguamenti alle parti.

Traduzione e interpretazione

44. Durante le consultazioni di cui all'articolo 15.3 (Consultazioni) ed entro la data della riunione di cui all'articolo 15.8 (Procedimenti di risoluzione delle controversie del collegio arbitrale), paragrafo 2, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per il procedimento dinanzi al collegio arbitrale.
45. Qualora le parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua da essa scelta, che deve essere una delle lingue di lavoro dell'OMC.
46. I lodi del collegio arbitrale sono emessi nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti.
47. Ciascuna parte può formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento.
48. I costi della traduzione di un lodo arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle parti.

Altre procedure

49. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 15.3 (Consultazioni), 15.13 (Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione), 15.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale), 15.15 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) e 15.16 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione). I termini stabiliti nel presente regolamento sono adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di queste altre procedure.
-

CODICE DI CONDOTTA
PER GLI ARBITRI E I MEDIATORI

Definizioni

1. Ai fini del presente codice di condotta si intende per:
 - a) "arbitro": un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale);
 - b) "assistente": una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
 - c) "candidato": una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 15.23 (Elenco degli arbitri), proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale);

- d) "mediatore": una persona che conduce un procedimento di mediazione conformemente all'allegato 15-C (Meccanismo di mediazione);
- e) "procedimento": salvo diversamente indicato, un procedimento di risoluzione di una controversia di un collegio arbitrale a norma del capo 15 (Risoluzione delle controversie); e
- f) "personale": in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti.

Responsabilità

2. I candidati e gli arbitri sono tenuti a evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, a essere indipendenti e imparziali, a evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché a osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie. Gli ex arbitri ottemperano agli obblighi di cui ai punti da 15 a 18 del presente codice di condotta.

Obbligo di dichiarazione

3. Prima di essere nominato arbitro a norma del capo 15 (Risoluzione delle controversie), ogni candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.
4. I candidati o gli arbitri comunicano per iscritto al comitato per il commercio le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle parti.
5. Dopo essere stato nominato, ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 del presente codice di condotta e ha l'obbligo di dichiararli informandone per iscritto il comitato per il commercio affinché siano esaminati dalle parti. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del procedimento.

Doveri degli arbitri

6. Gli arbitri si rendono disponibili a esercitare ed esercitano interamente e sollecitamente le proprie funzioni, con equità e diligenza, nel corso dell'intero procedimento.

7. Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.
8. Gli arbitri prendono tutti i provvedimenti adeguati per garantire che i loro assistenti e il loro personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.
9. Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità degli arbitri

10. Gli arbitri evitano di dare adito a sospetti di parzialità e non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.
11. Nessun arbitro può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi né accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle sue funzioni.
12. Gli arbitri non si servono della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati ed evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.

13. Gli arbitri non consentono che il loro comportamento o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.
14. Gli arbitri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o che potrebbero ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex arbitri

15. Tutti gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare adito al sospetto che essi siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio dalla decisione o dal lodo del collegio arbitrale.

Riservatezza

16. Gli arbitri o ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a procedimenti o acquisite nel corso di procedimenti, eccetto ai fini dei procedimenti stessi, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

17. Gli arbitri non divulgano, né integralmente né in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al capo 15 (Risoluzione delle controversie).
18. Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano in nessun momento le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un arbitro.

Spese

19. Ciascun arbitro tiene un registro e presenta un resoconto finale del tempo dedicato al procedimento e delle spese da lui sostenute, come pure del tempo e delle spese del suo assistente e del suo personale.

Mediatori

20. Il presente codice di condotta si applica ai mediatori, *mutatis mutandis*.

MECCANISMO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 1

Obiettivo

Il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di soluzioni concordate mediante un procedimento esauriente e rapido con l'assistenza di un mediatore di cui all'articolo 15.4 (Meccanismo di mediazione).

SEZIONE A

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 2

Richiesta di informazioni

1. Prima dell'avvio del procedimento di mediazione, una parte può in qualsiasi momento chiedere per iscritto informazioni riguardanti una misura che incida negativamente sugli scambi o sulla liberalizzazione degli investimenti tra le parti. La parte cui è indirizzata la richiesta risponde per iscritto entro 20 giorni, presentando le proprie osservazioni in merito alle informazioni contenute nella richiesta.
2. La parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni, informa la parte richiedente in merito ai motivi del ritardo, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.

ARTICOLO 3

Avvio del procedimento di mediazione

1. Una parte può chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione tra le parti. La richiesta è presentata all'altra parte per iscritto, ed è sufficientemente particolareggiata da consentire alla parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti; tale richiesta:
 - a) indica la specifica misura contestata;
 - b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o potrebbe avere sugli scambi o sulla liberalizzazione degli investimenti tra le parti; e
 - c) spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura.
2. Il procedimento di mediazione può essere avviato esclusivamente di comune accordo tra le parti. La parte cui è indirizzata una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 la valuta con la debita attenzione e risponde per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento, accogliendo o respingendo la richiesta.

ARTICOLO 4

Scelta del mediatore

1. All'avvio del procedimento di mediazione le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulla scelta di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta di cui all'articolo 3 (Avvio del procedimento di mediazione), paragrafo 2, del presente allegato.
2. Qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo sul mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato per il commercio o al suo delegato di designare il mediatore per estrazione a sorte tra i nominativi dell'elenco istituito a norma dell'articolo 15.23 (Elenco degli arbitri). I rappresentanti delle parti sono invitati, con congruo anticipo, ad assistere al sorteggio. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti presenti.
3. Il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato sceglie il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla risposta di cui al paragrafo 2 di una delle parti.

4. Se, al momento in cui viene effettuata una richiesta a norma dell'articolo 3 (Avvio del procedimento di mediazione) del presente allegato, l'elenco di cui all'articolo 15.23 (Elenco degli arbitri) non è stato ancora istituito, il mediatore è estratto a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le parti.
5. Il mediatore non è cittadino né dell'una né dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti.
6. Il mediatore assiste le parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti sul commercio e sulla liberalizzazione degli investimenti nonché nella ricerca di una soluzione concordata. L'allegato 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) si applica ai mediatori, *mutatis mutandis*. Si applicano, *mutatis mutandis*, i punti da 3 a 7 (Notifiche) e da 44 a 48 (Traduzione e interpretazione) dell'allegato 15-A (Regolamento di procedura).

ARTICOLO 5

Regole del procedimento di mediazione

1. Entro 10 giorni dalla data di nomina del mediatore, la parte che ha avviato il procedimento di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti sul commercio o la liberalizzazione degli investimenti tra le parti. Entro 20 giorni dalla presentazione di tale descrizione, l'altra parte può trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito al problema enunciato. Ciascuna parte può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.
2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti sul commercio o la liberalizzazione degli investimenti tra le parti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti, il mediatore consulta le parti.
3. Il mediatore può fornire pareri e sottoporre una soluzione all'esame delle parti, le quali possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano la compatibilità della misura contestata con le disposizioni del presente accordo.

4. Il procedimento di mediazione si svolge nel territorio della parte destinataria della richiesta o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o tramite qualsiasi altro mezzo.
5. Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura coinvolge merci deperibili.
6. La soluzione può essere adottata mediante una decisione del comitato per il commercio. Le parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedure interne. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può contenere informazioni considerate riservate da una parte.
7. Su richiesta delle parti, il mediatore trasmette loro un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi:
 - a) della misura contestata oggetto del procedimento di mediazione;
 - b) delle procedure applicate; e
 - c) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine del procedimento di mediazione, comprese eventuali soluzioni provvisorie.

Il mediatore concede alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione dei fatti. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalle parti entro il suddetto termine, il mediatore presenta per iscritto alle parti la relazione finale dei fatti entro 15 giorni. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

8. Il procedimento di mediazione si conclude con:

- a) l'adozione, ad opera delle parti, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione;
- b) l'accordo delle parti in qualsiasi fase del procedimento di mediazione, alla data di tale accordo;
- c) una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione; oppure
- d) una dichiarazione scritta di una delle parti al termine della ricerca di soluzioni concordate nel quadro del procedimento di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, alla data di tale dichiarazione.

SEZIONE B

ATTUAZIONE

ARTICOLO 6

Attuazione di una soluzione concordata

1. Una volta che le parti hanno concordato una soluzione, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.
2. La parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

SEZIONE C

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 7

Riservatezza e rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

1. Salvo diversa decisione delle parti, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, del presente allegato, tutte le fasi del procedimento di mediazione, inclusi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.
2. Il procedimento di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle parti previsti dal capo 15 (Risoluzione delle controversie) o da qualunque altro accordo.
3. Prima di avviare il procedimento di mediazione non è necessario procedere alle consultazioni di cui al capo 15 (Risoluzione delle controversie). Prima di avviare il procedimento di mediazione, una parte si dovrebbe tuttavia avvalere delle altre disposizioni pertinenti in materia di cooperazione o di consultazione di cui al presente accordo.

4. Una parte non adduce o presenta come prove in altri procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, né un collegio arbitrale prende in considerazione:
 - a) le posizioni adottate dall'altra parte nel corso del procedimento di mediazione o le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 2, del presente allegato;
 - b) la volontà manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure
 - c) le proposte o i pareri formulati dal mediatore.

5. Un mediatore non può essere arbitro o membro di un collegio in un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o dell'accordo dell'OMC riguardante la medesima questione in relazione alla quale abbia svolto funzioni di mediazione.

ARTICOLO 8

Termini

I termini di cui al presente allegato possono essere modificati previo accordo tra le parti.

ARTICOLO 9

Costi

1. Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione.
2. Le parti partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore. Il compenso del mediatore è conforme a quanto previsto per il presidente di un collegio arbitrale a norma del punto 12 dell'allegato 15-A (Regolamento di procedura).
